

BGer 2P.240/2002 vom 7. November 2002

Bundesgericht, 2002-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2P.240_2002

FR: TF 2P.240/2002 du 7 novembre 2002

IT: TF 2P.240/2002 del 7 novembre 2002

Regeste

Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Visto il carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), conviene esaminare previamente se il gravame possa essere trattato come ricorso di diritto amministrativo. In materia di polizia degli stranieri, un simile rimedio non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). In concreto, la ricorrente non può prevalersi di nessuna norma di diritto federale o internazionale da cui dedurre un diritto al rinnovo del permesso di dimora. Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, è dunque inammissibile.

E. 1.1

Vagliando poi se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di diritto pubblico, va detto che, vista la mancanza per la ricorrente di un diritto al rinnovo del permesso di dimora, ella non è toccata dalla decisione litigiosa nei suoi interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG), per cui difetta della legittimazione a proporre il citato rimedio (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3 e 126 II 377 consid. 4 con rispettivi rinvii). L'insorgente potrebbe nondimeno far valere la disattenzione di quei diritti di parte, riconosciutigli dall'ordinamento cantonale o direttamente dalla Costituzione federale, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. In questi casi non è però legittimata a contestare, anche solo in modo indiretto, il merito della causa (DTF 122 I 267 consid. 1b e rinvii).

E. 2.1

La ricorrente si duole per non avere potuto fare valere a livello cantonale le proprie ragioni dinanzi ad un tribunale indipendente. A questo proposito censura la violazione dell' art. 30 Cost. La doglianza, di massima ricevibile, è manifestamente infondata. Detta norma non sancisce una garanzia generale della via giudiziaria, ma si limita ad istituire la facoltà di adire un tribunale laddove ciò è previsto dal diritto interno o dal diritto internazionale pubblico e, in particolar modo, dall' art. 6 n. 1 CEDU (decisione del Tribunale federale del 23 agosto 2002 nella causa 2P.69/2002 destinata a pubblicazione, consid. 2; DTF 126 II 377 consid. 8d/bb; cfr. Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, in: FF 1997 I 171 e seg.). Ora, per costante prassi, le decisioni in materia di entrata, di soggiorno e di espulsione di cittadini stranieri non sono delle controversie di carattere civile o penale ai sensi della citata disposizione convenzionale e, in quanto tali, non ricadono nel campo di applicazione della medesima (cfr. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2a ed., Kehl/Strasburgo/Arlington 1996, ad art. 6 n. 52, pag. 190 con

numerosi riferimenti). Né tantomeno la legislazione interna prevede in questa materia la necessità di istituire una via di ricorso giudiziaria. Di conseguenza la mancanza a livello cantonale di un'autorità giudiziaria indipendente, competente ad esaminare la vertenza in oggetto, non disattende le garanzie dell' art. 30 Cost.

E. 2.2

L'insorgente rimprovera poi al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia formale. A questo proposito sostiene che il governo ticinese non avrebbe vagliato se nel caso concreto sia avvenuto un cambiamento delle circostanze tale da giustificare il riesame della fattispecie. Inoltre, critica i motivi adottati dall'esecutivo cantonale per confermare il rigetto della domanda di riesame. Sennonché, a prescindere dalla loro conformità con i requisiti di forma sanciti dall' art. 90 cpv. 1 OG , dette censure non concernono affatto i diritti di parte della ricorrente, come sostenuto nel gravame, quanto semmai il merito della decisione impugnata e per questa ragione risultano inammissibili nel presente ambito. Anche la critica nei confronti del governo ticinese di non avere dato seguito, sulla base di un'anticipata valutazione delle prove, alla domanda dell'insorgente di fare allestire una perizia medica è irricevibile, trattandosi di una questione che non può essere separata dal merito della causa e il cui esame non può dunque essere preteso da chi non è legittimato ad impugnare il medesimo (DTF 120 Ia 230 consid. 1 in fine con riferimenti).

E. 3

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Losanna, 7 novembre 2002 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.